

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 14/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 145 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0080 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	29/04/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	29/04/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	25/06/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	04/05/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	11/06/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	04/06/2010
<b>OGGETTO</b>	<p>Le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, sono dirette a garantire la coerenza tra il regolamento e altri elementi del pertinente quadro legislativo.</p> <p>La presente proposta di regolamento risponde all'esigenza di adeguare leggermente alcune disposizioni al fine di meglio rispondere alle esigenze attuali nonché di chiarire la portata delle misure finanziate e di migliorare la formulazione di taluni articoli.</p>		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 43 TFUE, in base al quale Parlamento europeo e Consiglio stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		

<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	CONFORME, in quanto la proposta non apporta modifiche sostanziali alla legislazione vigente
<b>PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ</b>	CONFORME, in quanto le modifiche apportate appaiono in tutto congrue agli obiettivi della politica comune della pesca.

#### **ANNOTAZIONI:**

Con riferimento all'utilizzo di mezzi aerei e navali nel programma di controllo della pesca, l'art. 20 della presente proposta di regolamento prevede la predisposizione, all'interno degli Stati, di sistemi che consentano alla Commissione o alla Corte dei conti europea di verificarne l'effettivo impiego ai fini preposti. Al paragrafo 1 del medesimo articolo, viene anticipato, di tre mesi il termine di presentazione della domanda di finanziamento comunitario; si stabiliscono, inoltre, modalità specifiche per la presentazione dei dati alla Commissione.

L'art. 9 della presente proposta è stato interamente riformulato al fine di specificare le spese per le quali gli Stati possono beneficiare del sostegno finanziario della Comunità nel quadro di programmi nazionali pluriennali.

Alcune disposizioni della proposta - articolo 2, lettera b), articolo 3, lettera b), articoli 5, 9, 10, 16, 17, 22 e titolo della sezione 2 - ampliano il campo di applicazione del nuovo quadro per la raccolta dati da parte degli Stati estendendolo anche alla gestione e all'uso dei dati stessi attraverso un esplicito riferimento in tal senso.

La proposta non sembra comunque apportare modifiche sostanziali del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, lasciandone invariati gli obiettivi, il tipo di misure finanziate, la struttura e la dotazione finanziaria.